


PROGETTO DI RILEVAMENTO DELLE INFORMAZIONI SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO ACCESSIBILE A TURISTI CON BISOGNI SPECIALI NELL'AREA DEL SITO DELLA CASCATA DELLE MARMORE – TURISMO VERDE CIG Z4F1E0252B

R.1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA





Sommario

1. Premessa	3
2. Attività svolte.....	3
3. Alcuni concetti base : accessibilità fruibilità accoglienza	10
4. Articolazione della scheda di rilevamento	17
5. Esiti delle attività di rilevamento.....	18
6. Conclusioni	27



1. Premessa

La presente relazione illustra le attività svolte relativamente all'affidamento di incarico per l'elaborazione di un "progetto" di rilevamento delle informazioni specifiche finalizzate alla nell'area del sito della Cascata delle Marmore (Turismo Verde CIG Z4F1E0252B) da parte di Sviluppumbria S.p.a. all'Associazione Un Volo per Anna ONLUS, che insieme alla UNMIL (Unione Nazionali Invalidi del Lavoro) promuove e tutela da anni nel territorio ternano i diritti delle persone con disabilità con iniziative, azioni, progetti.

Le attività svolte hanno riguardato, con riferimento alle vigenti normative in materia, una puntuale analisi dello stato di accessibilità da parte di persone con disabilità della sfera motoria, sensoriale e intellettiva, di alcuni itinerari di un sito turistico di prioritario rilievo nazionale quale quello la Cascata delle Marmore.

2. Attività svolte

Le attività svolte sono di seguito sintetizzate:

- **Analisi del quadro normativo di riferimento:** sono stati selezionati e indicati i documenti normativi di interesse a livello internazionale, nazionale e regionale, nonché documenti di indirizzo e linee guida attinenti le tematiche dell'accessibilità, dei diritti della disabilità, del turismo accessibile;
- **Concetti di base su accessibilità, fruibilità, accoglienza:** sono stati focalizzati e descritti principi e criteri indispensabili alla creazione di un'offerta di turismo accessibile, in coerenza con norme e agli indirizzi precedentemente indicati;
- **Elaborazione di un modello - tipo di scheda di rilevamento:** è stata sviluppata una scheda-tipo per il rilevamento delle condizioni di accessibilità di itinerari turistici, rispondente a criteri e norme precedentemente individuati;
- **Analisi dell'offerta di itinerari accessibili nel sito della Cascata delle Marmore:** è stata sviluppata, preliminarmente ai sopralluoghi sul posto, un'analisi delle informazioni disponibili sulle condizioni di accessibilità dell'area tramite canali di comunicazione e informazione ufficiali concernenti il l'area (sito web ecc.). Sono in questa fase stati selezionati, per procedere all'analisi, due dei sette sentieri presenti nel sito;
- **Sopralluoghi nel sito e compilazione delle schede di rilevamento:** alla luce dell'analisi precedentemente svolte, sono stati programmati sopralluoghi finalizzati a verificare, compilando il modello della scheda di rilevamento, le informazioni raccolte e le reali condizioni di accessibilità degli itinerari selezionati;
- **Sviluppo elaborati:** sono stati sviluppati infine elaborati di valutazione e sintesi di tipo testuale, documentario e grafico.



3. Quadro normativo di riferimento

La legge italiana per il superamento delle barriere architettoniche è tra le più avanzate e complete nell'ambito dei paesi occidentali. Fin dal 1989 l'impianto normativo italiano in materia di accessibilità – le cui origini risalgono al 1971 – ha introdotto disposizioni a carattere innovativo, fondate su un approccio di tipo prestazionale che prevede, insieme al rispetto di alcuni parametri prescrittivi in merito a specifici aspetti dimensionali, la possibilità che il progettista consegua risultati analoghi o migliori di quelli prescritti ricorrendo a “soluzioni alternative”.

Le disposizioni normative attualmente in vigore, sinteticamente espresse, sono:

- **Circ. Min. LL.PP. 29 gennaio 1967, n. 425** “Standard residenziali”; in particolare punto 1.6 (Aspetti qualitativi – Barriere architettoniche): è il primo documento che si occupa dell'argomento ma per la natura del provvedimento le indicazioni fornite non sono vincolanti;
- **Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809** “Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale”: vengono riportate per la prima volta indicazioni dimensionali in gran parte riprese nei provvedimenti successivi seppur con le limitazioni applicative proprie del dispositivo normativo adottato;
- **Legge 30 marzo 1971, n. 118** “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”; in particolare l'art. 27 (barriere architettoniche e trasporti): è il primo vero provvedimento legislativo in materia, seppur limitato agli edifici pubblici o aperti al pubblico. Si prescrive l'obbligo di realizzare le nuove costruzioni in conformità alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 4809/68, anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti. Il regolamento di attuazione è stato emanato con D.P.R. 384/78 successivamente sostituito dal D.P.R. 503/96;
- **Legge 28 febbraio 1986, n. 41** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 1986): in particolare il comma 20 dell'art. 32, il quale prescrive che non possono essere approvati e finanziati progetti di costruzione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del D.P.R. 384/78. Nello stesso articolo viene, inoltre, introdotto l'obbligo da parte di tutti gli enti pubblici di dotarsi di uno specifico “Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche” (PEBA);
- **Legge 9 gennaio 1989, n. 13** (modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62) “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e la relativa circolare esplicativa Cir. Min. LL. PP. 22 giugno 1989, n. 1669: con questa legge l'obbligo di favorire la fruizione degli edifici di nuova costruzione o in fase di ristrutturazione da parte di persone con disabilità viene esteso anche agli edifici privati indipendentemente dalla loro destinazione d'uso;



- **Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236** *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*: regolamento di attuazione della legge 13/89. Rappresenta un radicale cambiamento rispetto alle norme precedenti: vengono fornite delle nuove definizioni e indicazioni progettuali anche di tipo prestazionale che modificano la filosofia degli obblighi per il superamento delle barriere architettoniche;
 - **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** (integrata e modificata con Legge 28 gennaio 1999, n.17) *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*, in particolare l'art. 24 (eliminazione o superamento delle barriere architettoniche): rappresenta un ulteriore passo in avanti per ciò che attiene le prescrizioni finalizzate ad agevolare l'accessibilità urbana e l'eliminazione degli ostacoli fisici, apportando alcune modifiche ed integrazioni sia alla legge 118/71 che alla legge 13/89 ed ai relativi decreti di attuazione. In particolare, si rende obbligatorio l'adeguamento degli edifici per qualsiasi tipologia di intervento anche se relativo a singole parti. Viene inoltre stabilito l'obbligo di estendere il “Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche”, introdotto dalla Legge 41/86, all'accessibilità urbana;
 - **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503** *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*: sostituisce il precedente D.P.R. 384/78 coordinandosi con le disposizioni normative del D.M. 236/89 ed estendendo il campo di applicazione anche agli spazi urbani;
 - **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380** *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*, in particolare il Capo III del Titolo IV Parte II *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico”*, dall'art. 77 all'art. 82: questa norma, essendo un Testo Unico, ha il merito di aver unito e coordinato in un provvedimento di carattere generale alcune disposizioni delle principali normative in materia;
 - **Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163** *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*: il decreto rimanda alla normativa vigente per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche e inserisce questo tema progettuale (artt. 68 e 154), quale criterio determinante della qualità della proposta;
- Oltre alle disposizioni di legge statali si annoverano anche una serie di norme regionali che riportano indicazioni tecniche o disposizioni integrative o di recepimento del D.M. 236/1989 e del D.P.R. 503/1996, per citarne alcune:
- **Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 27 marzo 2001, n. 424** .AL fine di omogeneizzare i comportamenti e semplificare le relative procedure ed i relativi nulla osta di competenza dei diversi uffici, la Giunta della Regione Lazio, con Delibera 27/03/2001, n. 424 ha adottato le "Linee guida" per le Amministrazioni comunali e per le Asl relativamente alle verifiche ed autorizzazioni per i progetti e le attività che devono tenere conto delle norme vigenti per il superamento delle barriere



architettoniche. Tale delibera, unitamente ad una raccolta tecnica e normativa, è stata pubblicata sul BUR 20/06/01 n.17, S.O. n.4;

- **ALLEGATO A alla Dgr n. 509 del 02 marzo 2010 della Regione Veneto** : *“Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell’art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 “(L.r. 12 luglio 2007, n. 16 Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche).* Si tratta di una serie di prescrizioni tecniche, da applicarsi sia in caso di nuova costruzione che in caso di ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, per favorire la progettazione e realizzazione di edifici residenziali privati, edifici residenziali pubblici ed edifici e spazi privati aperti al pubblico nel rispetto dei principi di accessibilità dettati dalla normativa regionale e nazionale. E’ proprio dalla normativa nazionale, L. 9 gennaio 1989 n. 13 e d.m. 14 giugno 1989 n. 236, che le presenti prescrizioni discendono, divenendo il loro aggiornamento riferibile all’evoluzione che in molti ambiti (normativo, sociale, medico-riabilitativo, tecnologico, etc...) ha determinato il cambiamento della percezione e del significato delle cosiddette barriere architettoniche;
- bozza di **Testo unico della Regione Toscana sui diritti e le politiche per le persone con disabilità** che nasce dalla collaborazione fra la Regione Toscana e le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità dopo un’intensa fase partecipativa che ha visto otto successive stesure ed è stata coordinata da esperti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Il Testo unico regionale sulla disabilità vuole impostare ed accompagnare concretamente quel cambio di cultura della disabilità che, nel solco tracciato dalla Costituzione, porti finalmente ad una concezione davvero orientata ai diritti della persona, e della persona con disabilità. È questo cambio culturale che s’intende agevolare con uno strumento giuridico di riassetto, che possa poi risultare la base sulla quale innestare riforme ulteriori.

Oltre all’impalcato normativo vigente è importante anche richiamare l’ultima ‘Classificazione Internazionale sul funzionamento, disabilità e salute’ (International Classification of Functioning, Disability and Health ICF) elaborata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha sostituito le ormai datate classificazioni di disabilità e handicap (ICIDH) proposte dalla stessa OMS negli anni ’80. Si tratta di una nuova classificazione che ha modificato i criteri di accertamento della disabilità passando da un modello medico ad uno di tipo sociale. Da un punto di vista culturale l’elemento innovativo più rilevante consiste nel partire dalle abilità possedute dalla persona (ossia dal “cosa può fare”), e non dalle sue inabilità (ossia dal “ciò che non può fare”). L’Istituto per la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) ha favorito, quindi, l’evolversi del concetto di disabilità, dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando l’attenzione sulle possibilità di partecipazione, negate o favorite dalle condizioni ambientali e inducendo pertanto gli operatori pubblici e privati alla individuazione ed alla conduzione di azioni positive per assicurare la efficace e piena integrazione di tutti i cittadini e la loro partecipazione alla vita sociale in ogni suo aspetto.

Accanto a questi riferimenti normativi e tecnico-culturali, si è assistito ad importanti evoluzioni sul piano dei diritti delle persone con disabilità: in ambito internazionale l’ ONU nel 2006 ha approvato la **Convenzione Internazionale sui Diritti della Persone con Disabilità**, ratificata anche dall’Italia con la **Legge 3 marzo 2009, n. 18**. Per le finalità delle suddette prescrizioni, tale documento è, tuttavia, da intendersi



come importante 'atto di indirizzo' che all'articolo 9 tratta esplicitamente il tema dell'accessibilità senza, tuttavia, entrare nell'ambito tecnico.

Sempre sul tema dei diritti delle persone con disabilità, va citata inoltre la **L. 6 marzo 2006, n. 67** ('Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni') che ha sancito ex lege che la presenza di barriere architettoniche è un atto discriminatorio e dunque incostituzionale.

Ulteriori interessanti documenti sono stati emanati dai Ministeri delle attività culturali e dell'Ambiente per disciplinare gli aspetti di applicazione della normativa dell'eliminazione delle barriere architettoniche alle tematiche settoriali dei loro ambiti di interesse, a tal proposito si citano alcune linee guida.

Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi d'interesse culturale, Decreto Ministeriale 28 marzo 2008 Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114, il 16 maggio 2008.

La «Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità' nello specifico settore dei beni e delle attività culturali» istituita per Decreto e costituita da dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentanti delle università, esperti della materia, rappresentanti delle associazioni del settore; ha evidenziato, quale obiettivo prioritario da perseguire, la definizione di indirizzi operativi per garantire l'accessibilità' e fruibilità' agli istituti e luoghi della cultura nel rispetto delle istanze della tutela e valorizzazione degli stessi. Tra i compiti della «Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali» rientra la predisposizione di linee guida di intervento da tradurre in strumenti operativi volti a favorire l'accessibilità ai beni e alle attività culturali alle persone con disabilità. I dettami delle suddette Linee guida sono contenuti nell'allegato tecnico allo stesso DM e costituiscono un interessante documento con suggerimenti pratici da tenere nelle progettazioni.

Linee guida per gli enti di gestione DEI PARCHI nazionali italiani documento elaborato nell'ambito del Progetto "*Parchi per tutti: fruibilità per un'utenza ampliata*", finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la Conservazione della Natura e realizzato dall'Associazione ACLI Anni Verdi. Il Sistema Nazionale delle Aree Naturali Protette del nostro Paese custodisce un patrimonio di beni ambientali e culturali senza pari nel mondo. È stato pertanto interesse specifico e compito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio impegnarsi affinché tale patrimonio venga conservato e promosso, permettendo ad una fascia più ampia possibile di cittadini, e tra questi anche coloro i quali presentano deficit motori o sensoriali permanenti o temporanei, quali persone con disabilità, anziani, bambini, di poterne usufruire in modo agevole. Nell'ambito dello stesso progetto è stato realizzato un sito internet "www.parchipertutti.it", predisposto secondo gli standard della WAI (Web Accessibility Initiative). Il sito, oltre a fornire delle informazioni di carattere generale sul sistema delle aree naturali protette e sulle problematiche relative alla loro fruizione da parte di una fascia più ampia possibile di cittadini, contiene le "Linee Guida per l'accessibilità e la fruizione delle aree naturali protette per un'utenza ampliata", rivolte agli enti di gestione delle stesse aree naturali protette e, in particolare, dei parchi nazionali, volte a favorire la programmazione e la realizzazione delle azioni necessarie a garantire un adeguato livello di fruibilità dei servizi, degli spazi, sia naturali che costruiti, presenti nelle suddette aree nel rispetto delle leggi vigenti.

Indicazioni e prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche sono riportate in maniera trasversale anche in numerose normative inerenti specifiche discipline. In questo paragrafo si ritiene



opportuno soffermarsi brevemente sul raccordo con le norme di sicurezza e antincendio per la stretta connessione che sussiste tra i concetti di accessibilità e sicurezza nonché per le ripercussioni che esse hanno nel campo della progettazione degli interventi.

Richiami alla normativa antincendio sono presenti nel D.M. 236/89, in particolare negli articoli 4.6 (Raccordi con la normativa antincendio), richiamato anche dall'art. 18 del D.P.R. 503/96, e 5.2 (Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione).

Le norme tecniche di settore inerenti la sicurezza citano in genere in modo sporadico le problematiche connesse con la presenza di persone con disabilità. A titolo d'esempio, all'art. 30 del D. Lgs 626/94 si prevede che i luoghi di lavoro "siano strutturati in modo da tener conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap". Riferimenti più precisi si trovano nel D.M. 10 marzo 1998, emanato ai sensi dell'art. 13 del D. Leg.vo 626/94 per la valutazione del rischio specifico d'incendio nei luoghi di lavoro, e in particolare al punto 8.3 "Assistenza alle persone disabili in caso di incendio", nonché nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 1 marzo 2002 "linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili" e nella successiva Lettera Circolare n. 880/4122 del 18 agosto 2006 "La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)". In questi ultimi documenti, elaborati in collaborazione con la Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie, vengono forniti, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M. 10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e d'intervento al fine di facilitare la mobilità, l'orientamento, la percezione dell'allarme e del pericolo nonché la determinazione delle azioni da compiere in caso di emergenza.

Tra le leggi più recenti che si sono occupate di tutela dei diritti delle persone con disabilità va citata la **legge 14 novembre 2016, n. 220, Disciplina del cinema e dell'audiovisivo**, in vigore dal giorno 11 dicembre 2016. Il provvedimento è finalizzato a promuovere e sostenere il cinema e l'audiovisivo come fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. Dal punto di vista dell'accessibilità la legge richiama espressamente il principio della più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo in relazione alle esigenze delle persone con disabilità, secondo le convenzioni internazionali, e condiziona il riconoscimento degli incentivi e dei contributi al rispetto delle esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audio descrizione.

Si cita anche a tal proposito il **D.P.R. n.31 del 13 febbraio 2017**: "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.68 del 22-3-2017). Il nuovo provvedimento sulla autorizzazione paesaggistica semplificata indica alcuni interventi per il superamento delle barriere architettoniche come "liberi". Il provvedimento indica una serie di interventi specificatamente elencati che non avranno più bisogno del rilascio della autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici o saranno soggetti ad autorizzazione semplificata. È possibile quindi realizzare interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica "liberi" identificati di "lieve entità". Questi sono in totale sono 32, contenuti nell'Allegato A del provvedimento e tra questi la realizzazione di interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Questi non necessitano, quindi, di richiesta di



autorizzazione alla Soprintendenza, ma devono comunque rispettare il rilascio di ogni altro necessario titolo abitativo; sono gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, compresa l'installazione di servoscala e ascensori negli spazi non visibili dall'esterno. Rientrano invece tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, in totale sono 42 nell'Allegato B del provvedimento, gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche con realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli maggiori di 60 centimetri, ascensori esterni e manufatti visibili dall'esterno che alterano la sagoma dell'edificio.

Per quanto riguarda la Regione dell'Umbria, la stessa con la D.G.R. N. 1333 del 31/10/2014, convertita, poi, nella **L.r. 21 gennaio 2015, n. 2** : *"Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande"* all' Art. 6 (Requisiti aree destinate a sagre e feste popolari) prescrive la realizzazione di:

- comma b) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e all'intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata;
- comma c) servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e sicurezza.



4. Alcuni concetti base : accessibilità fruibilità accoglienza

Per la maggior parte dei progettisti il superamento delle barriere architettoniche è semplicemente un obbligo normativo; gli interventi che ne conseguono risultano nella maggior parte dei casi incoerenti e appariscenti, oltre che limitati alla progettazione di “rampe” e “servizi igienici per handicappati” in quanto condizionati dallo stereotipo dell’individuo disabile visto unicamente come una persona su sedia a ruote.

Il concetto di persona con disabilità è, invece, molto più ampio e comprende chiunque, in maniera permanente o temporanea, si trovi ad avere delle difficoltà nei movimenti (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, individui convalescenti o con un’ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini, ecc.) o nelle percezioni sensoriali (ciechi e ipovedenti, sordi e ipoacusici), nonché, le persone con difficoltà cognitive o psicologiche. Di recente, come nel paragrafo precedente accennato, con la “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”¹¹ (ICF), elaborata nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il concetto di disabilità è stato esteso dal modello medico a quello bio-psico-sociale, richiamando l’attenzione sulle possibilità di partecipazione delle persone, negate o favorite dalle condizioni ambientali (in particolare i termini menomazione, disabilità ed handicap presenti nelle precedenti classificazioni sono stati sostituiti con quelli di funzione, attività e partecipazione). L’attenzione viene così spostata dalla disabilità della persona all’ambiente, che può presentare delle barriere, creando così l’eventuale handicap, o, viceversa, dei facilitatori ambientali che annullano le limitazioni e favoriscono la piena partecipazione sociale. Tale concetto è stato ribadito, come prima osservato, anche nella “Convenzione dei Diritti delle persone con disabilità” delle Nazioni Unite in cui la disabilità viene definita come “il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri”. Non è quindi sufficiente soltanto garantire diritti alle persone, ma è anche necessario assicurare che le persone possano fattibilmente accedere e fruire di ciò che è garantito da tali diritti.

D’altra parte, lo stesso concetto, costituisce la base su cui è fondata la Repubblica Italiana a partire dalla Costituzione che all’art. 3 cita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Anche il termine “barriera architettonica” viene spesso frainteso e interpretato nel senso limitativo e semplicistico dell’ostacolo fisico. Se questo era effettivamente il suo significato nei primi riferimenti normativi, con l’emanazione della legge 13/89 e del suo regolamento di attuazione D.M. 236/89, il significato del termine è stato notevolmente ampliato giungendo a definire le “barriere architettoniche” come:



Il termine di barriera architettonica è, quindi, molto più esteso e articolato di quanto può apparire a prima vista e comprende elementi della più svariata natura, che possono essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, di affaticamento, di disagio o di pericolo. Sono quindi barriere architettoniche non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i percorsi con pavimentazione sdruciolevole, irregolare o sconnessa, le scale prive di corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi d'attesa privi di sistemi di seduta o di protezione dagli agenti atmosferici se all'aperto, i terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di indicazioni che favoriscano l'orientamento o l'individuazione delle fonti di pericolo, ecc.

Molto importante è anche il principio, richiamato più volte nella definizione normativa, che le barriere architettoniche sono un ostacolo per "chiunque", quindi non solo per particolari categorie di persone con disabilità, ma per tutti i potenziali fruitori di un bene. Da sottolineare, anche, il riferimento nella definizione normativa alle "attrezzature o componenti": gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non devono limitarsi agli ostacoli architettonici, ma vanno presi in considerazione anche gli arredi e qualsiasi altro componente o attrezzatura indispensabile per la fruibilità degli ambienti.

Spesso si tende a differenziare il concetto di accessibilità da quello di fruibilità: il termine "accessibilità", esplicitamente definito dalle leggi in vigore, rimanda al rispetto di precise disposizioni normative affinché spazi e attrezzature possano essere utilizzati in piena autonomia e sicurezza da persone con disabilità; il termine "fruibilità", invece, fa riferimento alla effettiva possibilità di utilizzazione di un ambiente o un'attrezzatura da parte di persone con disabilità seppur non esplicitamente progettati per tale scopo.

Pertanto un ambiente, pur non essendo a norma di legge accessibile, può essere comunque fruibile se presenta caratteristiche dimensionali, tipologiche, di raggiungibilità o è oggetto di scelte gestionali che ne permettano l'utilizzo da parte di persone con disabilità.

D'altra parte c'è da osservare che ambienti considerati accessibili possono di fatto risultare non fruibili un percorso di larghezza e pendenza adeguate non è fruibile se lungo di esso vengono posizionati ostacoli di vario tipo (piante, cestini portarifiuti, veicoli, ecc.) o se presenta parti sconnesse per la mancanza di interventi di manutenzione.

Molto spesso viene utilizzato anche il termine di "accessibilità condizionata" che, secondo la definizione normativa, indica la presenza negli edifici pubblici di "un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati". Tale concetto, introdotto dalla normativa solo come intervento transitorio nell'attesa del prescritto adeguamento, è stato esteso erroneamente, nell'accezione comune, a situazioni che richiedano, ai fini dell'accessibilità, la presenza di un accompagnatore o, comunque, di un aiuto aggiuntivo.



Il concetto di accessibilità, introdotto a livello normativo nell'ambito delle strutture edilizie e delle immediate pertinenze, è stato meglio precisato nel D.P.R. 503/96 relativamente agli spazi urbani.

In molte disposizioni legislative, soprattutto a carattere regionale, e in varie linee guida elaborate sul tema delle barriere architettoniche è stato, quindi, introdotto anche il concetto di "accessibilità urbana", pur non dandone nella maggior parte dei casi una definizione dettagliata o comunque univoca. In linea di massima per accessibilità urbana si intende l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali dell'ambiente costruito, che siano in grado di consentire la fruizione agevole, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dei luoghi e delle attrezzature della città, anche da parte delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o psicocognitive. Come si evince da queste brevi considerazioni, alcuni concetti come barriere architettoniche e accessibilità hanno, a norma di legge, un significato molto più complesso di quello che comunemente si intende; di conseguenza anche gli interventi ad essi connessi coprono un campo molto più ampio rispetto all'idea riduttiva di un semplice ausilio per "pochi sfortunati".

Un ambiente è accessibile se qualsiasi persona, anche con ridotte o impedito capacità motorie, sensoriali o psico-cognitive, può accedervi e muoversi in sicurezza ed autonomia. Rendere un contesto ambientale "accessibile" vuol dire, pertanto, renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i potenziali utilizzatori.

L'accessibilità va quindi intesa in modo ampio come l'insieme delle caratteristiche spaziali, distributive ed organizzativo-gestionali in grado di assicurare una reale fruizione dei luoghi e delle attrezzature da parte di chiunque. Numerose esperienze e verifiche di atteggiamenti comuni, in diverse parti del mondo, hanno portato al superamento del concetto di spazio o oggetto appositamente pensato per persone con disabilità. Si è infatti constatato che ambienti ed attrezzature pensati solo per una utenza disabile comportano un atteggiamento negativo, se non di rifiuto, da parte della popolazione, risultando di conseguenza emarginanti nei confronti di coloro che hanno "particolari necessità" e costituendo spesso fonte di angosce, mortificazioni e frustrazioni. Per questi motivi è necessario configurare spazi urbani e architettonici "sentiti" come amichevoli, accoglienti ed inclusivi, che permettano a tutti di muoversi ed interagire con gli altri in modo semplice ed agevole. L'accessibilità riguarda, quindi, il vivere quotidiano; ad essa si collegano concetti importanti come il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona, la tutela della dignità e dei diritti personali o le pari opportunità, che interessano prima o poi tutti noi. Il semplice trascorrere del tempo modifica comunque fisiologicamente le caratteristiche e le conseguenti esigenze di ciascuno: la vita media si va progressivamente allungando con la conseguenza che il numero di anziani nella società contemporanea è in costante aumento; i progressi della medicina hanno permesso alla gente di sopravvivere a incidenti e malattie in passato mortali, seppur spesso riportando disabilità temporanee o permanenti.

Progettare l'accessibilità vuol dire considerare non solo gli aspetti estetici e formali, ma porre al centro dell'attenzione l'essere umano e le sue peculiarità ed esigenze: il suo essere uomo o donna che evolve da bambino ad anziano e che nel corso della vita può andare incontro a cambiamenti temporanei o



permanenti e presentare caratteristiche differenti da quella “normalità” definita arbitrariamente da convenzioni che si dimostrano spesso inadeguate.

Non si tratta più di eliminare o superare qualcosa, ma di ridiscutere in modo dialettico le basi stesse dell'attività di progettazione, considerando le esigenze delle persone “reali” come elementi di partenza, in grado di stimolare le potenzialità del progetto, e non come vincolo al progetto stesso. In questa logica non esistono soluzioni “speciali” per utenti “particolari” quali elementi aggiuntivi del progetto, ma ogni intervento va concepito e sviluppato tenendo in considerazione le esigenze se non di tutti, comunque del maggior numero possibile di persone, siano esse “abili” o “disabili”, poiché progettare per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio non può che avere una ricaduta positiva anche sugli individui che si trovano in condizioni psicofisiche “normali”.

Ovviamente non esistono soluzioni ideali per tutti: qualsiasi ambiente o prodotto presenterà sempre delle difficoltà di fruizione o utilizzo per alcuni specifici utenti, così come ci saranno sempre situazioni particolari che richiederanno soluzioni personalizzate. Si pensi alle diverse forme di disabilità e alle varie problematiche ad esse connesse che fanno sì che quello che è un ostacolo per alcuni individui può essere un elemento fondamentale per altri (vedasi per esempio il diverso approccio con le barriere fisiche da parte delle persone su sedia a ruote e dei disabili visivi: per i primi sono un ostacolo spesso insormontabile; per gli altri sono un fondamentale elemento di riferimento ed orientamento). Tra l'impossibilità di progettare in modo specifico per ogni disabilità e la consapevolezza che non esiste la soluzione perfetta “per tutti”, l'atteggiamento mentale del progettista deve, comunque, essere quello di venire incontro alle esigenze del maggior numero possibile di persone, accantonando la logica delle soluzioni standard e ordinarie.

Il tema dell'accessibilità non può essere, quindi, ricondotto solo ad alcuni elementi, come la rampa per la sedia a ruote o il bagno per gli “handicappati”, che diventano modello dell'intervento attento alle persone disabili secondo un approccio negativo, limitato e stigmatizzante. Esso deve costituire un modo di “pensare” la progettazione di qualsiasi spazio o oggetto per l'uomo, che tenga conto delle esigenze di una notevole fascia di utenza, la più ampia possibile, evitando soluzioni e attrezzature “speciali”. “La progettazione accessibile presuppone una visione multi-disciplinare in cui il limite diventa una sfida, un'occasione di stimolo per uno studio più attento e approfondito, per proporre e ‘inventare’ soluzioni, per sviluppare la creatività e la fantasia, non disgiunte da una certa sensibilità che tiene conto dei delicati risvolti psicologici di ciò che si propone. Diventa, quindi, un'occasione in cui il progettista è invitato a dare il meglio di sé, in un atteggiamento di continua ricerca, sperimentazione e verifica delle soluzioni.”

Dall'esame di alcuni atti legislativi, di cui per brevità si riportano testualmente solo gli articoli salienti, si evidenzia l'importanza del concetto di accessibilità come principio informatore della progettazione

- art. 1 del **D.P.R. 24.07.1996 n. 503** lettere 3 e 4

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi



pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorare la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.

- art. 24 comma 3. **L. 5 febbraio 1992, n. 104** "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

"Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegata una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il requisito dell'accessibilità è un tema trasversale ad ogni opera e soprattutto ad ogni opera pubblica, in quanto espressione del conseguimento di un diritto riconosciuto universalmente, come espresso dalla **L. 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009)**

Articolo 4 Obblighi generali

Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

Articolo 9 Accessibilità

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

.....;



(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

Articolo 20 Mobilità personale

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

(a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;

(b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto,

Articolo 30

Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

..... (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Si ricorda inoltre che:

ai sensi dell'art. 24 comma 5 L.104/92 : "Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto...

ai sensi dell'art. 24 comma 7 L.104/92: " Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili.

ai sensi dell'art. 1 lettera 7 del DPR 503/96 : .."Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.



ai sensi dell'art. 2 comma 3 della **Legge 1 marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"** (che promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti) : *"...Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.*

Il tema dell'accessibilità urbana viene introdotto a pieno titolo nella normativa italiana con il **Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"**. Gli "spazi pubblici" sono inclusi nel campo di attuazione di questo provvedimento che prescrive in diversi articoli le indicazioni per le aree edificabili, le opere di urbanizzazione e quelle di arredo urbano. Anche se ad oggi non disponiamo di una definizione ufficiale di accessibilità urbana questa si può in qualche modo desumere da quella di accessibilità contenuta nel DM 236/89 traslata nel contesto di uno spazio pubblico.

"Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia" (art. 2 DM 236/89).

Il DPR 503/96 prescrive infatti che i progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere **almeno un percorso accessibile in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.**

Un'anticipazione al tema dell'accessibilità degli spazi urbani ci era stata fornita dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", art. 24. Nel prescrivere le integrazioni "relative all'accessibilità degli spazi urbani" da apportare ai P.E.B.A. – Piani per l'Eliminazione delle Barriere architettoniche – (introdotti dall'art. 32 L 41/86), la legge detta anche l'obbligo di fare riferimento a tre aspetti degli spazi urbani:

- l'individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili,
- l'installazione di semafori acustici per non vedenti,
- la rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

Nel DPR 503 sono 8 gli articoli che contengono riferimenti che guidano il tecnico nella progettazione accessibile in questo ambito specifico, tenendo conto che il nuovo atteggiamento progettuale, anche per spazi ed edifici pubblici è quella del concetto di prestazionalità, ereditato dall'approccio della normativa vigente per spazi ed edifici privati (L 13/89 e DM 236/89). Il DPR rimanda inoltre il tecnico per alcuni dettagli sui criteri e le specifiche tecniche a contenuti del DM 236/89.

Ecco l'elenco degli articoli per progettare l'accessibilità urbana:

- **Art. 3. Aree edificabili**
- **Art. 4. Spazi pedonali**
- **Art. 5. Marciapiedi**
- **Art. 6. Attraversamenti pedonali**
- **Art. 7. Scale e rampe**
- **Art. 8. Servizi igienici pubblici**
- **Art. 9. Arredo urbano**
- **Art. 10. Parcheggi**

E' utile sottolineare alcuni aspetti d'interesse per la progettazione accessibile degli spazi urbani:



- nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici vanno scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche
- gli elementi di arredo e le strutture con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili
- le tabelle ed i dispositivi segnaletici, le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica, vanno installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote
- le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili
- i varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità accessibile
- il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm
- la larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote
- nei servizi igienici pubblici deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

Appendice normativa sui P.E.B.A. (Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche) Legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" TITOLO XII Disposizioni diverse. Articolo 32

Comma 21 : *"Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, numero 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.*

Comma 22: *"Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.*

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

Articolo 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

Comma 9 : *I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.*

5. Articolazione della scheda di rilevamento

Alla luce dei criteri sopra descritti e del quadro normativo vigente è stata sviluppata una scheda di rilevamento articolata in 4 sezioni:

1. **Dati generali**, che raccoglie dati e coordinate di riferimento dell'itinerario e del soggetto gestore;
2. **Raggiungibilità**, che censisce le modalità con le quali l'itinerario può essere raggiunto con mezzi pubblici e privati a scala locale, regionale e sovraregionale;
3. **Accessibilità, fruibilità, accoglienza**, che descrive l'accessibilità ambientale (barriere architettoniche; comunicatività ambientale; comfort ambientale) degli itinerari e delle parti e/o



strutture in cui sono articolati (biglietterie, percorsi, aree panoramiche, arredi ecc.) con riferimento ai diversi tipi di disabilità;

4. **Servizi**, intesi come dotazione strumentale finalizzata a rispondere alle esigenze di accoglienza di persone con disabilità (modalità di pagamento/accesso ai servizi, servizi igienici, assistenza medica, ecc.). Si è aggiunta anche la segnalazione della presenza di servizi di ristorazione/bar/commercio in prossimità degli itinerari, in quanto strettamente connessi alla qualità dell'offerta turistica, ma il censimento puntuale delle condizioni di accessibilità ambientale di ciascuna attività commerciale richiede una campagna di indagine specifica e dedicata.

La scheda, oltre alla possibilità di risposta multipla (*ad.es.* si/no) da selezionare rispetto alla presenza o meno di specifiche prestazioni o caratteristiche, presenta delle caselle di testo (NOTE) in cui è possibile illustrare estesamente eventuali aspetti da chiarire o descrivere.

6. Esiti delle attività di rilevamento

Le attività di rilevamento hanno preso spunto dalla verifica e dalla integrazione di alcune indicazioni fornite nel sito web ufficiale del sito della Cascata delle Marmore (<http://www.marmorefalls.it/ita/18/info-utili/?&sub=5>), ove sono riportate alcune sezioni dedicate all'accessibilità ambientale.

In modo particolare nella pagina Home del sito alla sezione INFO UTILI all'apertura del menù a tendina appaiono due caselle PERSONE CON DISABILITA' e PASSEGGINI (che può avere delle attinenze col tema)

Nella sezione PERSONE CON DISABILITA' si afferma:

- *Nel Belvedere inferiore il percorso per persone con disabilità motoria permette di arrivare agevolmente al punto di osservazione principale, sito a Piazzale Byron. Proseguendo, si può raggiungere facilmente l'area pic-nic del Parco e il Centro di educazione ambientale. I sentieri (n.1, n.2, n.3, n.4, n. 6), essendo dotati di gradini, non sono accessibili.*
- *Nel Belvedere superiore, per i visitatori con disabilità motoria è accessibile il sentiero n.5, dal quale si gode di un panorama mozzafiato sulla Valnerina e sul territorio circostante.*

Nella sezione PASSEGGINI si afferma:

- *Ecco alcune informazioni utili per chi intende visitare la Cascata con passeggini al seguito.*
- *Nel Belvedere inferiore il percorso è agevole fino al punto di osservazione principale, sito a Piazzale Byron. Agevole anche il prosieguo fino all'area pic-nic ubicata all'interno del Parco, punto di partenza dei sentieri n.1, n.2, n.3.*
- *Nel Belvedere superiore, dopo un tratto agevole in lieve discesa, il punto di osservazione è raggiungibile scendendo circa 80 gradini.*
- *In alcune zone è possibile appoggiare liberamente il passeggino per riprenderlo alla fine del percorso (chiedere al personale dello staff; non viene effettuato servizio di custodia).*

- I sentieri dell'area turistico-escursionistica, ad eccezione del n.5, pienamente fruibile, sono difficilmente percorribili con i passeggini. Basterà munirsi di marsupio porta-bambino per visitare in piena libertà l'area suddetta anche con neonati al seguito.



Immagine 1. Mappa dei sentieri e dei servizi dell'area delle Cascate delle Marmore

Alla luce di tali indicazioni si è ritenuto utile analizzare ad una scala di maggior dettaglio i due percorsi già proposti come accessibili, il n.5 “La rupe e l’uomo” e il percorso principale che consente di arrivare dall’ Info point del belvedere inferiore a Piazzale Byron (punto preferenziale per l’osservazione dello spettacolo della cascata), allo scopo di specificarne le caratteristiche, offrendo così agli utenti con bisogni speciali informazioni necessarie a garantire il piacevole e pieno godimento delle bellezze offerte dal sito. Questo a pieno vantaggio della valorizzazione e dell’attrattività dell’area naturalistica della Cascata delle Marmore anche per un’utenza ampliata alle persone con disabilità, che rappresentano una nicchia del mercato turistico molto dinamica e curiosa e in crescita alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione europea. Per quanto concerne gli altri sentieri (n.1, n.2, n.3, n.4, n. 6), la presenza di dislivelli, salti di quota, scalini, e di evidenti difficoltà connesse alla particolare condizione orografica del sito dovranno essere oggetto di un’apposita ulteriore sessione di approfondimento progettuale in cui si potrebbe prefigurare un approccio accessibile e in sicurezza in una logica di sistema globale dell’accessibilità esteso all’intero sito naturalistico, facendo tesoro delle possibilità concesse dall’uso di materiali e tecnologie innovativi e compatibili col contesto di tutela, di ausili meccanici e tecnologie, di esperienze e buone pratiche messe in opera in contesti simili che potrebbero fungere da stimolante volano.



Immagine 2. Mappa dei servizi all'interno dell'area delle Cascate delle Marmore

6.1 Rilevamento percorso Infopoint – Belvedere Piazzale Byron

Il percorso che si diparte dalla biglietteria del belvedere inferiore fino a Piazzale Byron è sostanzialmente accessibile alle persone con disabilità. Il percorso della lunghezza di circa 750 ml è caratterizzato da pavimentazioni complanari, con pendenza scarsa o nulla, dislivelli tra marciapiedi e carreggiate raccordati da scivoli e materiali compatibili con l'uso della sedia a rotelle. Il marciapiede, nel primo tratto compreso tra la biglietteria e l'area commerciale è realizzato con masselli di calcestruzzo vibrocompresso allettati a fughe strette facilmente percorribile in autonomia, nel secondo tratto, dal varco di accesso all'area naturalistica fino all'uscita di piazzale Byron, il percorso è realizzato in cemento lavato, gettato in opera con inerti fini a vista tipo "sassoitalia", una soluzione esteticamente gradevole e adatta al transito della sedia a ruote. Entrambi i tipi di pavimentazioni sono orizzontali, complanari e antisdrucchiolevoli. I percorsi presentano un andamento semplice e regolare, sono privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura tali da ridurre larghezza utile di passaggio, la loro larghezza consente, in punti non eccessivamente distanti tra loro, l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. Il tratto in questione non è affaticante e si percorre comodamente in autonomia, sono presenti spazi attrezzati con elementi di arredo



per la sosta e il riposo (panchine), ringhiere, cigli (a livello) per la delimitazione delle aree pavimentate con quelle pavimentate con materiali differenti (brecciato) o con dislivelli, non è invece presente una segnaletica dedicata per gli ipo e non vedenti, mappe tattili, modelli tridimensionali.

Il percorso non è altresì attrezzato con supporti tattilo-plantari per i disabili visivi nella parte che va dalla biglietteria all'area commerciale (LOGES o similari), dove sono anche localizzati i servizi igienici, mentre nella parte interna all'area naturalistica di piazzale Byron, essendo costituito da una fascia continua di sassoitalia bordato da cigli tra la zona pavimentata e le zone a materiale sciolto (non in rilievo), di per sé costituisce una guida podotattile in tutta la sua estensione. Vista la difficoltà di porre in opera un sistema generalizzato di bordura dei percorsi con cigli, (secondo quanto disposto dal richiamato art. 4.2.1. *Percorsi* del D.M. 14.06.1989 n.236), anche per non contrastare con le scelte progettuali di percorso integrato con il verde del parco, si ritiene auspicabile l'inserimento di almeno una mappa tattile (vedi www.happyvision.it) posta all'ingresso principale.

Il tratto finale del percorso conduce all'innesto con la rete dei sentieri interni all'area naturalistica, alle zone del parco destinate alla ricreazione e al centro di educazione ambientale CEA/giardino botanico. Il superamento dei dislivelli tra le quote principali dei piazzali può essere superato dalle persone con disabilità mediante un ascensore che può essere utilizzato previa richiesta al personale addetto che prende in carica la persona con disabilità e l'accompagna. Nonostante la procedura attuata consenta di garantire un servizio adeguato di assistenza, l'ascensore di per sé non presenta tutte le caratteristiche tecniche, funzionali che consentono una sua completa accessibilità in autonomia così come indicato dalla vigente normativa.

E' infatti del tipo con porta ad anta battente chiusa con chiave, risulta mancante di una pulsantiera in braille, porte di cabina non a scorrimento automatico, segnalazioni sonore e visive -citofono, luce di emergenza - e altre dotazioni coerenti con quanto stabilito dall'art. 8.1.12 del DM 236/89. Si riscontrano anche alcune criticità riguardo alla difficoltosa trasmissione dell'informazione ad una utenza ampliata (le indicazioni relative alla modalità d'uso sono dattiloscritte su foglio A4, non è indicato un numero di cellulare di un operatore per la presa in carico, non ci sono accortezze per ipo e non vedenti (codici in braille o caratteri a rilievo o testi su fondi a forte contrasto).

L'ascensore permette di collegare la quota del piazzale Byron con il parco e il CEA, posti all'interno dell'area naturalistica, tale area, caratterizzata da percorsi in materiale sciolto, pendenze > 8% presenta qualche difficoltà per la deambulazione in autonomia per persone con disabilità motorie.

Per quanto riguarda l'accessibilità per non udenti si rilevano alcune criticità:

- non è presente un numero per facilitare la comunicazione in tempo reale con le persone con disabilità uditiva;
- non è presente una chat per facilitare la comunicazione in tempo reale con le persone con disabilità uditiva, nella forma: tipologia/contatto;



- non sono presenti Sistemi e Dispositivi di Ascolto ad induzione magnetica (sistema che genera un campo magnetico che permette di isolare i rumori);
- non sono presenti Sistemi e Dispositivi di Ascolto ad Amplificazione (a favore di chi ha una sordità lieve);
- non sono presenti soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico che aiutano a superare le barriere connesse alla mancata discriminazione di segnali acustici e rumori, quali segnali luminosi (avvisatori), indicatori visivi, dispositivi di emergenza, monitor sempre funzionanti etc...

Nella zona dell'info point si è riscontrata la presenza di pavimentazioni adeguate, porte a norma e un bancone con altezza differenziata e porzione adatta ad accogliere una persona con disabilità in carrozzina, le unità ambientali sono ben illuminate da grandi vetrate e gli spazi di attesa ampi e attrezzati con posti a sedere (qualche sedia, sarebbero comode anche delle panche) .Gli arredi fissi nell'unità ambientale sono non taglienti e privi di spigoli vivi. E' presente una guida podotattile dall'ingresso fino al bancone della reception.

Il parcheggio è dotato di un numero sufficiente di stalli per persone con disabilità, posizionato in posizione comoda e facilmente raggiungibile, gli stalli, in numero di 10, sono contraddistinti da segnaletica verticale ed orizzontale, che però non risulta conforme alle recenti indicazioni stabilite dal DPR 30.07.2012 n. 151 (mancanza di segnaletica verticale- un cartello per ogni stallo- e aggiornamento della grafica del cartello e della segnalazione sul piano orizzontale dello stallo). La presenza di una tettoia/pensilina troppo vicina al punto di sbarco delle navette, lascia uno spazio di marciapiede troppo stretto per essere comodamente fruito da parte di persone con disabilità su sedia a ruote.

La distanza della fermata bus del sistema di trasporto pubblico è vicina sia alla biglietteria, che all'ingresso dell'area naturalistica. Il belvedere inferiore è raggiungibile in treno dalla Stazione FS di Terni, prendendo dall'adiacente stazione bus la Linea E621 Scheggino-Ferentillo-Arrone-Bv.Varcone-S.Liberatore-Terni, verificando gli orari sul sito di Umbria Mobilità. Il percorso dalla stazione FS alla stazione BUS in piazza Dante è in piano, dotato di marciapiede pubblico con scivoli. La segnaletica direzionale dall'uscita della stazione indica le principali vie di comunicazione per il raggiungimento del sito, è in via di realizzazione uno studio di allestimento con totem informativi alla stazione con informazioni turistiche. E' presente un servizio Navetta Bus di collegamento tra belvedere inferiore e belvedere superiore. Il servizio di bus navetta è attivo solo in alcuni giorni e mesi dell'anno, i cui orari son ben specificati nel sito internet.

La stazione FS di Terni è stata oggetto di un recente programma di potenziamento infrastrutturale, condotto da RFI, con intervento di adeguamento dell'accessibilità, tra le opere attuate e in corso di realizzazione si segnalano:

- interventi per l'innalzamento del marciapiede a servizio dei binari due e tre ad un'altezza di 55 cm (standard europeo per i servizi ferroviari metropolitani) per facilitare l'accesso ai treni;
- realizzazione di tre nuovi ascensori di collegamento tra l'atrio e il sottopassaggio lato Orte e i binari 2-3-4 e 5;
- realizzazione di percorsi tattili per ipo e non vedenti.



Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici agli ingressi è segnalato da cartelli, anche se l'informazione che con essi viene data non è sempre completamente accessibile a tutti i diversi tipi di disabilità (mancanza di caratteri in braille, o a rilievo per non vedenti, di formati di grande dimensione o su campi a forte contrasto per ipovedenti, etc..).

E' presente un (n. 1) servizio igienico accessibile a norma di legge, localizzato all'interno del nucleo servizi igienici posizionato nei pressi delle attività commerciali presenti vicino all'area parcheggio e all'info-point, con dotazioni conformi alle indicazioni del dm 236/89 art. 4.1.6 e 8.1.6. Dato il flusso consistente di visitatori, sarebbe auspicabile dotare il nucleo dei servizi igienici di almeno 2 bagni accessibili (uno per sesso).

Nel suddetto servizio igienico sono garantite, con opportuni accorgimenti spaziali:

- le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari,
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza wc,
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo.

Il lavabo è del tipo a mensola, sono presenti corrimano, un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza, i rubinetti sono del tipo a miscelatore, le porte hanno luce netta maggiore di 75 cm e aprono verso l'esterno.

6.2 Rilevamento itinerario n.5 – la Rupe e l'uomo

Il percorso si diparte dalla biglietteria del belvedere superiore, nei pressi dell'area commerciale e del nucleo servizi-punto di stazione della navetta, e si sviluppa per circa 900 ml lungo l'affaccio sulla Valle del Nera a est del punto panoramico della Specola.

L'itinerario è caratterizzato da andamento complanare, con un tracciato lineare avente un'ampiezza media di circa 3,5 ml, privo di strozzature e ostacoli di qualsiasi natura tali da ridurre la larghezza utile e da consentire ovunque l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. Il percorso è in parte realizzato in cemento in parte in brecciato. Il tratto realizzato in cemento presenta una superficie di usura abbastanza degradata con inerti grossolani a vista, avvallamenti e buche che rendono non agevole la sua percorrenza in autonomia da parte di una persona con disabilità motoria, così come per la parti in materiale sciolto (brecciato). Per questi motivi, nonostante le pendenze longitudinali risultano contenute, sarebbe auspicabile segnalare, nelle apposite sezioni del sito internet o negli spazi dedicati all'informazione turistica, che l'accessibilità completa del sentiero 5 è comunque subordinata per la persona con disabilità motoria alla presenza di un proprio accompagnatore.

Il percorso presenta spazi di sosta arredati con panchine e ringhiere di delimitazione in prossimità del confine di valle che fungono da parapetto all'affaccio panoramico, le quali costituiscono di per sé una guida tattile lungo tutta l'estensione; non è invece presente una segnaletica specifica dedicata agli ipo e non vedenti, quale mappe tattili o modelli tridimensionali.



Vista la difficoltà di porre in opera un sistema generalizzato di bordura dei percorsi con cigli, (secondo quanto disposto dal richiamato art. 4.2.1. Percorsi del D.M. 14.06.1989 n.236), anche per non contrastare con le scelte progettuali di percorso integrato con il verde dell'area naturalistica, si ritiene auspicabile l'inserimento di almeno una mappa tattile (vedi www.happyvision.it) posta all'ingresso principale snodo dei principali percorsi.

L'info point del belvedere superiore è accessibile a persone con disabilità motoria tramite una rampa che permette di superare le barriere all'ingresso principale; al suo interno non è presente un bancone con altezza differenziata raggiungibile anche dalla sedia a ruote e non sono presenti spazi comodi e arredati per la sosta e il riposo, vista anche la dimensione contenuta dei locali; i vani sono sufficientemente illuminati dalla luce naturale, gli arredi fissi nell'unità ambientale sono non taglienti e privi di spigoli vivi.

Il parcheggio esterno, localizzato in prossimità delle aree commerciali e dell'info point, presenta un solo posto (n. 1) riservato alle persone con disabilità contraddistinto da segnaletica verticale ed orizzontale non conforme alle recenti indicazioni del DPR 30.07.2012 n. 151 (mancanza di segnaletica verticale 1 per posto e aggiornamento della grafica del cartello e della segnalazione sul piano orizzontale dello stallò).

La fermata del bus navetta, che collega il belvedere inferiore con quello superiore, si trova in prossimità del percorso 5 in zona baricentrica rispetto al sistema dei servizi dell'area dei Campacci delle Marmore (servizi commerciali, igienici, biglietteria, percorso per la Specola) Il servizio di bus navetta è attivo solo in alcuni giorni e mesi dell'anno, i cui orari son ben specificati nel sito internet.

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici agli ingressi è segnalato da cartelli, anche se l'informazione che con essi viene data non è sempre completamente accessibile a tutti i diversi tipi di disabilità (mancanza di caratteri in braille, o a rilievo per non vedenti, di formati di grande dimensione o su campi a forte contrasto per ipovedenti, etc..).

E' presente un nucleo di servizi igienici posizionato nei pressi delle attività commerciali e della biglietteria. Alle persone con disabilità è riservato, però, un (n. 1) servizio igienico del tipo "bagnotto" a pagamento, non funzionante alla data del sopralluogo. Dato il flusso consistente di visitatori sarebbe auspicabile eliminare la barriera all'ingresso dei bagni fissi (scalino superiore a 2,5 cm) per consentire almeno l'accesso alla zona dei lavamani, oltre che dotare il nucleo dei servizi igienici di almeno 2 bagni accessibili con tutte le dotazioni previste dagli art. 4.1.6 e 8.1.6.del dm 236/89, del tipo in muratura rispondente ai criteri imposti dal regolamento edilizio e liberamente accessibile, evitando il pagamento.

L'itinerario è fruibile per i non udenti, ma non sono disponibili servizi ad essi dedicati che possano consentire il godimento di alcune attività offerte (visite guidate) o anche di essere allertati su particolari segnalazioni di sicurezza quali ad esempio la sirena che avverte gli utilizzatori dei percorsi dei rilasci della cascata etc..

Contattando con anticipo il soggetto gestore, di cui fanno parte delle cooperative sociali, è possibile richiedere un accompagnamento da parte di personale adeguatamente preparato.



Come per il percorso al belvedere inferiore, si è riscontrata la carenza di:

- una chat per facilitare la comunicazione in tempo reale con le persone con disabilità uditiva, nella forma: tipologia/contatto;
- personale che conosce il linguaggio dei segni (LIS)
- Sistemi e Dispositivi di Ascolto ad induzione magnetica (sistema che genera un campo magnetico che permette di isolare i rumori)
- Sistemi e Dispositivi di Ascolto ad Amplificazione (a favore di chi ha una sordità lieve);
- soluzioni innovative dal punto di vista tecnologico che aiutano a superare le barriere connesse alla mancata discriminazione di segnali acustici e rumori.

5.3 Servizi offerti

a) Servizi educativi

Esistono alcuni ausili informativi dedicati alle Pcd e sussidi alla visita. E' presente un servizio di visita guidata programmata, ma su richiesta è possibile, contattando in anticipo il soggetto gestore che include anche cooperative sociali (ATI 165 Marmore Falls), essere guidati nella visita da personale adeguatamente formato.

E' inoltre presente un servizio di proiezioni audiovisive quali il Cinema 6D, sito all'interno dell'edificio dell'Infopoint/Biglietteria che tramite delle installazioni multimediali consente la fruizione di un'esperienza virtuale all'interno della Cascata e del Fiume Nera.

Non sono invece presenti audioguide, né guide brevi in italiano con didascalie con informazioni essenziali, chiare e leggibili o in braille pannelli informativi con didascalie con informazioni essenziali, a caratteri ingranditi.

b) Web

Il sito [http:// www.marmorefalls.it/](http://www.marmorefalls.it/) non rispetta appieno le norme sull'accessibilità dettate dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, Legge Stanca e dal suo regolamento di attuazione D.P.R. 1 marzo 2005, n.75). Il sito riporta alcune informazioni sull'accessibilità (nelle INFO UTILI alcune righe sulle persone con disabilità e uso di passeggini):

- non permette di prenotare la visita on line;
- non permette di comprare il biglietto on line;
- non contiene audiodescrizioni per le persone non vedenti
- contiene schede con immagini e brevi descrizioni utili alle persone sorde.

La valutazione del livello di accessibilità del sito internet ha fatto riferimento alle linee guida per l'accessibilità dei siti Web, pubblicate dal Web Accessibility Initiative (WAI), che a sua volta fa parte del World Wide Web Consortium (W3C), che si basano su 4 principi:


- Percepibile. Sensibile alla vista e all'udito attraverso l'uso del browser e delle tecnologie assistive (screen reader, puntatori mouse...);
- Interattiva. Gli utenti possono interagire con tutti i comandi e gli elementi interattivi mediante l'uso di mouse, tastiera e tecnologie assistive;
- Comprensibile. Il contenuto è chiaro limitando confusione e ambiguità;
- Duratura. Un'ampia scelta di tecnologie assistive, sia vecchie che recenti, devono facilitare l'accesso ai contenuti.

Il sito internet in questione non sembra pienamente rispondere a questi requisiti, è possibile navigare agevolmente tra i contenuti che si trovano nelle diverse pagine html; un lettore con problemi visivi o cognitivi, però, potrebbe trovare difficoltoso comprendere tutte le informazioni visto il carattere ridotto del testo (es. orari, biglietti) e il poco evidente contrasto cromatico con il fondo (es. immagini home con scritte bianche su fondo chiaro). Sarebbe estremamente utile per un lettore/visitatore poter essere a conoscenza delle offerte e delle convenzioni con hotel sul luogo che offrano anche servizi e comodità per turisti con particolari necessità.

Esiste un profilo sui principali social network Facebook Twitter Instagram Pinterest

c) Risorse umane

Sebbene presso il sito della Cascata delle Marmore non sia garantita con continuità l'immediata disponibilità di personale espressamente formato per l'accompagnamento di persone con disabilità di ogni tipo, quali ad esempio operatori in grado di utilizzare il linguaggio LIS, o di accompagnatori per persone con disabilità intellettive, è possibile, contattando in anticipo il soggetto gestore che include anche cooperative sociali (ATI 165 Marmore Falls), essere guidati nella visita da personale adeguatamente formato.





7. Conclusioni

Le attività svolte hanno condotto a descrivere nel dettaglio i due itinerari già proposti come accessibili all'interno del Sito naturalistico - escursionistico della Cascata delle Marmore, quali il percorso Infopoint – Piazzale Byron (Belvedere Inferiore) e il sentiero 5 – La Rupe e l'Uomo (Belvedere Superiore).

Il lavoro conferma sostanzialmente l'accessibilità dei due sentieri, indicandone allo stesso tempo delle criticità che però, una volta risolte, innalzerebbero notevolmente la qualità dell'offerta di turismo accessibile del sito, aprendo a rilevanti opportunità di mercato rivolte un target specifico e delicato quale quello delle persone con disabilità.

Le criticità attengono in piccola parte all'accessibilità fisica, in misura maggiore alla comunicatività ambientale e ai servizi, in particolare quelli dedicati alle persone con disabilità sensoriali e intellettive, le cui esigenze sono solo da pochi anni evidenziate e difese (Convenzione ONU Diritti delle persone con disabilità – 2009) e che proprio per questo hanno un forte valore sociale, culturale e che richiedono approcci e soluzioni innovative, anche da un punto di vista tecnologico.

D'altra parte il crescente rilievo del tema dell'accessibilità ambientale, in particolare in ambito turistico e specificamente nel settore naturalistico, è chiaramente provato dalle premialità previste per progetti attenti a tali tematiche nei recenti Bandi emessi dalla Regione Umbria a valere sulla misura 7 del PSR 2014 – 2020, volti alla tutela e valorizzazione dei territori rurali e in alcuni casi (sottomisura 7.6.1., 7.5.1.) specificamente di aree naturali protette (Parchi, Siti Natura 2000, aree vincolate ecc.) ma anche nei recenti bandi emessi dai diversi GAL umbri.

Specifico e ulteriore valore aggiunto della risoluzione di tali criticità, sarebbe anche quello di concorrere, con un contributo di valore sostanziale, alla Candidatura ad entrare nella lista del Patrimonio Mondiale Unesco del sito della Cascata delle Marmore presentato dall'amministrazione Comunale al MiBAC Infatti tale candidatura andrebbe sostenuta con studi e progetti contenenti proposte di miglioramento dell'accessibilità del sito per superare gli elementi di contrasto con gli strumenti internazionali esistenti in materia di diritti umani, che potrebbero danneggiare il percorso di accreditamento come Patrimonio culturale materiale ed immateriale dell'umanità secondo i dettami delle Convenzioni Unesco. Esempi di eccellenza a livello nazionale e internazionale offrono virtuosi esempi di come procedere a garantire l'accessibilità turistica a tutti, anche in territori difficili introducendo importanti innovazioni (ad.es. le Dolomiti con i progetti dell'Accademia della Montagna del Trentino), ed aprire la fruizione del territorio a persone fino qualche anno fa totalmente estranee al mondo del turismo, ed escluse da esperienze estremamente benefiche, importanti e auspicabili per tutti.

Si rileva quindi la necessità di un progetto globale di accessibilità riguardante il Sito della Cascata delle Marmore, che da una parte adegui i due itinerari più facili con gli strumenti ed ausili delle nuove tecniche e tecnologie dall'altra che potenzi l'offerta complessiva di turismo accessibile sia materiale (rete dei percorsi, dei servizi, ecc.) che immateriale, accogliendo la sfida di garantire a ogni cittadino la possibilità di fruire pienamente e in autonomia delle bellezze naturalistiche del nostro territorio.



L'obiettivo strategico del progetto globale di accessibilità per la Cascata delle Marmore sarà quello di attrarre flussi di turisti con bisogni speciali e di accoglierli con una qualità ed un livello dei servizi in grado di accrescere il loro grado di soddisfazione e la loro fidelizzazione verso le strutture ricettive dell'Umbria, migliorando l'immagine complessiva del sistema turistico-ricettivo regionale, qualificandolo come "accessibile". Promuovere il territorio ternano e le sue emergenze storiche, naturalistiche e paesaggistiche quale meta per un turismo accessibile significa riconoscerne il grande potenziale sia in termini strutturali che umano, aprendo nuove e concrete opportunità di sviluppo con attività economiche di eccellenza che portano ampie e positive ricadute anche in ambito sociale e culturale.

Gli Obiettivi operativi saranno:

- *accrescere la cultura dell'ospitalità* di tutti gli operatori turistici della Regione Umbria verso le persone con esigenze specifiche e particolari, promuovendo atteggiamenti, propensioni, comportamenti, stili di gestione dell'impresa in grado di soddisfare tali esigenze;
- *creare sinergie* fra amministrazioni pubbliche e soggetti privati per rendere più accessibile l'offerta turistica;
- *diversificare le attività turistiche e prolungare la stagionalità* ampliando l'offerta attrattiva per i turisti con disabilità;
- *sviluppare concrete possibilità di collaborazione* fra il settore turistico e quello socio-sanitario, sviluppando azioni, attività ed iniziative a servizio della collettività;
- *conoscere la reale dimensione dell'offerta turistica* da parte delle cooperative sociali nei confronti dei servizi turistici.

A tale scopo è necessario costruire adeguati strumenti che garantiscano, allo stesso tempo, i seguenti ulteriori **obiettivi**:

- **il rispetto e l'applicazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità**, assicurato dalla presenza delle associazioni disabili (stakeholder) promotrici del progetto, garanti del rispetto delle istanze e delle esigenze delle persone con disabilità;
- **la crescita di cultura, sensibilità e pratiche concernenti l'accoglienza** dei soggetti con disabilità e, più in generale, la qualità dei servizi turistici sia in ambito pubblico che privato;
- **la creazione di un offerta strutturata** di turismo accessibile, tramite un efficace coinvolgimento/sensibilizzazione dei diversi operatori del settore sui territori (ricettività, ristorazione, info e accoglienza ecc.) e la disponibilità delle risorse necessario per l'adeguamento funzionale e la crescita delle competenze presso operatori e addetti del settore;



SVILUPPUMBRIA S.p.a. - Regione Umbria

Progetto di rilevamento delle informazioni specifiche finalizzate alla realizzazione di un itinerario accessibile a turisti con bisogni speciali nell'area del sito della Cascata delle Marmore – Turismo Verde CIG Z4F1E0252B



- **la riconoscibilità e l'attrattività dell'offerta di turismo accessibile**, integrandola nelle politiche e nelle linee di azione messe in campo nel settore turistico dalla Regione Umbria, tramite il confronto con gli uffici regionali competenti;

Poiché il tema dell'accessibilità è relativamente nuovo e recente, soprattutto per il settore turistico, sarà necessario sviluppare azioni volte a diffondere informazioni, formare competenze negli operatori e sensibilizzare gli attori, pubblici e privati, più rilevanti per il turismo regionale, per creare una cultura diffusa della accessibilità, non legata solo a particolari soggetti dotati di maggiore sensibilità su questo tema che ha creato, fino a questo momento, uno sviluppo dell'accessibilità "a macchia di leopardo", con *best practices* solo in alcuni enti locali o imprese private ed una sostanziale indifferenza nel sistema turistico complessivo.

Coordinamento

Arch. M. Turilli

Progettazione

Arch. C. Bagnetti

Arch. R. Guarnello

Elaborazioni grafiche

V. Lidi

T. Sparamonti